

REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

AREA DI COORDINAMENTO PREVENZIONE INTEGRATA DEGLI INQUINAMENTI E PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Alfredo Cianci

Decreto N° 5972 del 12 Dicembre 2008

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Allegati n°: 2

DenominazionePubblicazioneTipo di trasmissione1SiCartaceo+Digitale2SiCartaceo+Digitale

Oggetto:

L.R. 25/98 s.m.i. - Modifica decreto dirigenziale n. 4336 del 26/09/2008 "L.R. 25/98 art. 30 bis - Certificazione dell'efficienza della raccolta differenziata dei rifiuti urbani relativa all'anno 2007 finalizzata al pagamento del tributo in discarica".

Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 16-12-2008

Visto l'art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n.26 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale) ed in particolare gli artt. 27 e 28 che disciplinano la fase transitoria e stabiliscono che, in attesa della ridefinizione della dotazione organica da parte della Giunta regionale rimane, in vigore l'attuale dotazione organica;

Visto il Decreto Dirigenziale n.7368 del 4/12/2003 del Coordinatore della Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore "Rifiuti e Bonifiche", in applicazione della L.R. 26/2000;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 "norme in materia ambientale;

Vista la L. 549/95 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

Vista la L.R. 29/07/96 n° 60 "Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla all'art 3 della L.549/95" e s.m.i.;

Vista la L.R. 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e s.m.i.;

Vista la L.R. 22/11/2007 n°61 "Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti";

Vista la DGRT 1369 del 16/11/98 avente per oggetto "L.R. 25/98 – Approvazione del metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani", con la quale si istituisce il metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata e si dà incarico ad A.R.R.R. di certificare le percentuali di raccolta differenziata di rifiuti urbani relative all'anno 1998 ai sensi art 15 L.R. 25/98;

Viste le successive modifiche ed integrazioni della citata DGRT 1369/1998 conclusesi con la DGRT 108 del 20/02/2006 "L.R. 25/98 – Modifiche ed integrazioni al metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani di cui alla DGRT 1134/04";

Richiamato il Decreto dirigenziale n. 4336 del 26/09/2008 "L.R. 25/98 art. 30bis - Certificazione dell'efficienza della raccolta differenziata dei rifiuti urbani relativa all'anno 2007 finalizzata al pagamento del tributo in discarica":

Rilevato che in tale decreto si dispone tra l'altro che l'addizionale del 20%, dovuta da tutti i Comuni che appartengono ad Ato che nel complesso non hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata e che singolarmente non hanno raggiunto l'obiettivo del 35%, si applica a decorrere dal secondo trimestre successivo all'adozione dell'atto;

Preso atto che tale disposizione aveva valore solo in sede di prima applicazione della stessa, successivamente l'addizionale si applica il primo trimestre successivo al decreto di certificazione di raccolta differenziata, che per l'anno in essere è dal 01/10/2008;

Vista la nota del Settore Tributi del 30/10/2008 che dava indicazioni in tal senso ai Gestori degli impianti di discarica;

Considerata la nota di ARRR spa del 2/10/2008 prot. 551/RD inerente la segnalazione di rettifica della percentuale di raccolta differenziata per il comune di Laterina al quale, a causa di mero errore materiale , non è stato sommato l'incentivo composter;

Rilevato che con nota del 7/10/2008 il Settore Rifiuti e Bonifiche comunicava al Settori tributi la modifica apportata per il comune di Laterina ai fini della riscossione del tributo in discarica;

Considerata la nota di ARRR spa del 5/12/2008 prot. 559/RD avente per oggetto "Modifica dati relativi alla certificazione dell'efficienza RD anno 2007: variazioni rispetto al Decreto Dir. n. 4336 del 26/09/2008" e relative risultanze in essa contenute;

Atteso che si rende necessario rettificare i dati come indicato nella nota di ARRR citata al punto precedente e riportati nell'Allegato 1 e 2 per le motivazioni di seguito riportate:

Per errore di battitura, al comune di Castiglion Fibocchi (AR) non era stato riconosciuto l'incentivo composter di 1,70. Le modifiche apportate non comportano nessuna variazione ai fini del pagamento del tributo per lo smaltimento in discarica, né per il Comune, né a livello di ATO.

A seguito della richiesta da parte di AMIA Spa del 06/10/2008 e previa valutazione di ulteriore documentazione integrativa inviata ad ARRR dalla stessa società, è stato corretto il quantitativo di carta e cartone del Comune di Carrara (MS). Le modifiche apportate non comportano nessuna variazione ai fini del pagamento del tributo per lo smaltimento in discarica, né per il Comune, né a livello di ATO.

Per errore di battitura, al comune di Orciano Pisano è stato contabilizzato un quantitativo di carta pari a 25,58 tonnellate anziché pari a 28,58 tonnellate. Le modifiche apportate non comportano nessuna variazione ai fini del pagamento del tributo per lo smaltimento in discarica, né per il Comune, né a livello di ATO.

In data 17/11/2008 il Comune di Sansepolcro (AR) ha fatto pervenire ad ARRR la documentazione sull'utilizzo dei composter da parte degli utenti, relativamente all'anno 2007. A seguito di tale documentazione integrativa, viene riconosciuto al comune un incentivo composter pari a 0,75. Le modifiche apportate comportano il superamento dell'obiettivo del 35% da parte del comune tale variazione comporta modifiche ai fini del pagamento del tributo per lo smaltimento in discarica come riportato nell'allegato 2, ma non comportano nessuna variazione ai fini del pagamento del tributo per lo smaltimento in discarica a livello di ATO.

A seguito di richiesta di riesame da parte del Comune di Grosseto in data 17/10/2008, è stata acquisita nuova documentazione relativa al quantitativo di pneumatici usati riciclati. L'esame di questa

documentazione ha condotto alla modifica dei quantitativi di pneumatici in raccolta differenziata per tutti quei comuni che avevano indicato la stessa società di recupero tra i destinatari finali. Le modifiche apportate comportano il superamento dell'obiettivo del 35% solamente per il Comune di Grosseto.

Visto l'Allegato 1 nel quale sono riportate le correzioni ai dati sulla raccolta differenziata ai comuni sopra riportati;

Visto l'Allegato 2 nel quale sono elencati i Comuni per i quali le modifiche apportate comportano modifiche ai fini del pagamento del tributo per lo smaltimento in discarica;

Rilevato che per tutti gli ATO coinvolti, tali modifiche non comportano sostanziale variazione ai fini del pagamento del tributo per lo smaltimento in discarica.

Ritenuto di dover modificare il precedente decreto n. 4336 del 26/09/2008 in base agli elementi sopra descritti;

DECRETA

- 1. di prendere atto delle modifiche alla certificazione dell'efficienza della raccolta differenziata per l'anno 2007 per i seguenti comuni: Carrara, Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari, Orciano Pisano, Bagno a Ripoli, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa, Anghiari, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Montemignaio, Montevarchi, Ortignano-Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Scò, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini, Asciano, Casole d'Elsa, Colle val D'Elsa, Monteroni d'Arbia, Murlo, Poggibonsi, Rapolano Terme, San Gimignano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Magliano in Toscana;
- 2. di approvare come parte integrante e sostanziale del presente decreto l'Allegato 1 "elenco dei comuni che hanno subito variazioni nei dati di produzione rifiuti e percentuale di raccolta differenziata" e l'Allegato 2 "elenco dei comuni con variazione del tributo in discarica";
- 3. Di individuare l'1/10/2008 come indicato in narrativa la data di applicazione dell'addizionale del 20% dovuta da tutti i Comuni che appartengono ad ATO che nel complesso non hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata e che singolarmente non hanno raggiunto l'obiettivo del 35%;
- 4. che il Servizio Finanze e Tributi del Dipartimento Finanze e Bilancio procederà agli adempimenti di competenza finalizzati a fornire ai gestori degli impianti, soggetti passivi d'imposta, le indicazioni che si renderanno necessarie per la situazione rappresentata nel presente decreto.
- 5. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) della medesima L.R. 23/2007.

ALFREDO CIANCI